

Parere di regolarità tecnica:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Controllo delle attività estrattive
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

- favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- Affari contabili e personale

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

- Presidente: **Alberto Putamorsi**

- Direttore: **Antonio Bartelletti**

Responsabile procedimento amministrativo:
Donella Consolati

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal processo verbale del
Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 2 **dell' 8 marzo 2022**

oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 – Relazione al 31 dicembre 2021 sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione approvato con Decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, aggiornato in ultimo, con Deliberazione n. 34 del 28 dicembre 2021

L'anno duemilaventi, addì 8. del mese di marzo, alle ore 17:00, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con la possibilità della partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, così come integrato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 98 del 9 novembre 2021.

Sono presenti componenti n. 8 – assenti n. 0
(A = assente; P = presente)

Alessio Berti	P
Stefano Caccia	P
Giacomo Faggioni	P
Mirna Pellinacci	P
Antonella Poli	P
Alberto Putamorsi	P
Alessio Ulivi	P
Marco Zollini	P

Immediata eseguibilità del provvedimento:

presiede **Alberto Putamorsi**

partecipa il Direttore **Antonio Bartelletti**

Il Consiglio direttivo

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto l'art. 21 comma h), della L. R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., che attribuisce al Consiglio direttivo, oltre quelle espressamente indicate, anche le funzioni non espressamente attribuite ad altro organo;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e succ. mod. ed integr., recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito indicato come "T.U.S.P.");

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, che ha approvato il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Parco Regionale delle Alpi Apuane*" ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, in coerenza con gli indirizzi del DEFR 2016 e delle indicazioni del punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 50/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 dell'11 marzo 2016 con la quale si è stabilito di ratificare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie* nei medesimi contenuti di cui al decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015;

Vista la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 55 del 22 dicembre 2017 avente per oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazione possedute; individuazione partecipazioni da alienare e liquidare; determinazioni per alienazione e liquidazione*" con la quale, aggiornando il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, si approvavano le azioni di alienazione delle società Antro del Corchia srl e GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader e di liquidazione, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, della Società GAL Garfagnana Ambiente Sviluppo Scrl;

Vista la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 17 del 24 aprile 2018 avente per oggetto: "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31 dicembre 2017*" con la quale, si approvava la ricognizione al 31 dicembre 2017 e si confermavano le procedure di dismissione incaricando l'U.O. "Affari contabili e personale" delle procedure amministrative per l'attuazione, nei tempi previsti, di quanto deliberato;

Vista la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 20 dicembre 2019 avente per oggetto: "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31 dicembre 2018*" con la quale, si approvava la ricognizione al 31 dicembre 2018 e si confermavano le procedure di dismissione incaricando l'U.O. "Affari contabili e personale" delle procedure amministrative per l'attuazione, nei tempi previsti, di quanto deliberato;

Vista la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 17 dicembre 2020 avente per oggetto: "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 – Relazione al 31 dicembre 2019 sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione approvato con Decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, aggiornato in ultimo, con Deliberazione n. 30 del 20 dicembre 2019*" con la quale, aggiornando il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, veniva fissato il termine del 31 dicembre 2021 per la conclusione delle procedure di dismissione in corso;

Vista la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 34 del 28 dicembre 2021 avente per oggetto: "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 – Relazione al 31 dicembre 2020 sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione approvato con Decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, aggiornato in ultimo, con Deliberazione n. 32 del 17 dicembre 2020*" con la quale, aggiornando il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, veniva fissato il termine del 31 dicembre 2022 per la conclusione delle procedure di dismissione in corso;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo 20 del T.U.S.P., i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Considerato che, ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 20 del T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Dato atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'articolo 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018) è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma *5bis*, che sospende – per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, del precedente comma 4, relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e comma 5 che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini;

Dato altresì atto che, con l'articolo 16, comma *3bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato introdotto, all'articolo 24 del TUSP, il comma *5ter*, secondo il quale le disposizioni del predetto comma *5bis* si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

Vista la “*Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione al 31 dicembre 2021*” elaborata dall'U.O. Affari contabili e personale ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P.”, allegata alla presente determinazione sotto la lettera “A”, con la quale si evidenziano i risultati conseguiti;

Rilevato che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere di regolarità tecnica di cui al frontespizio della presente deliberazione,

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

delibera

- a) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente Parco delle Alpi Apuane alla data del 31 dicembre 2021, nel senso riportato nelle premesse al presente provvedimento, stabilendo che ciò costituisca aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
- b) di adottare, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” la “*Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione al 31 dicembre 2021*” secondo il testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
- c) di dare mandato all'U.O. Affari contabili e personale di trasmettere, ai sensi dei commi 3 e 4 del sopra citato articolo 20 del T.U.S.P., i provvedimenti con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 e renderli disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- d) di incaricare l'U.O. “Affari contabili e personale” delle procedure amministrative per il completamento dell'attuazione di quanto sopra deliberato, compresa la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente Parco;

delibera

e) altresì – con voti unanimi e tutti favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Allegati:

– “A” Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione al 31 dicembre 2021



Parco Regionale delle Alpi Apuane

***RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
ai sensi art. 20, comma 4, D.Lgs. 175/2016 "T.U.S.P."***

31 dicembre 2021

Relazione sullo stato di attuazione delle partecipazioni del Parco Regionale delle Alpi Apuane

Razionalizzazione delle società partecipate

Il Presidente del Parco ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, con proprio decreto n. 23 del 28 dicembre 2015. Lo stesso Piano è stato ratificato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 1 dell'11 marzo 2016. Inoltre, con deliberazione del Consiglio direttivo n. 55 del 22 dicembre 2017, è stata definita la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Gli indirizzi della Regione Toscana agli enti dipendenti del DEFR 2016 sono stati ulteriormente confermati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 9 febbraio 2016, in cui, al punto 7, è esplicitato l'obiettivo di procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute entro il 31 dicembre 2016.

Il *Piano operativo di razionalizzazione* prevedeva una proiezione temporale fino al 30 giugno 2018 e si articolava nelle seguenti due successive fasi, in coerenza con gli indirizzi del DEFR 2016 e delle indicazioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 50/2016:

- a) nella **prima fase**, con termine al 31 dicembre 2016, doveva essere avviata la dismissione delle società partecipate, con la seguente differenziazione operativa:
 - immediato recesso dalle due Società consortili di gestione dei G.A.L. con il tentativo di cedere le partecipazioni sul mercato e/o in prelazione ai soci;
 - attivazione di procedure, in modo concorde con gli altri due soci pubblici, di cessione delle quote dell'Antro del Corchia S.r.l. a seguito di opportuna perizia di valutazione del capitale economico o – in subordine – di liquidazione volontaria ai sensi dell'art. 2484 del codice civile.
- b) nella **seconda fase**, con termine al 30 giugno 2018 (termine poi più volte prorogato dal 22 dicembre 2018, al 30 giugno 2020, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 con successive Deliberazioni del Consiglio direttivo, in ultimo con la deliberazione n. 32 del 17 dicembre 2020) si doveva completare la dismissione delle partecipazioni societarie, nell'eventualità che gli strumenti operativi messi in atto nella prima fase non avessero avuto l'esito atteso, anche nel caso della messa in liquidazione delle società.

Riguardo al *Piano operativo* sopra riportato, l'Ente Parco ha messo in atto le seguenti azioni, che rendicontano il puntuale rispetto di quanto doveva essere

realizzato prima della scadenza del 31 dicembre 2016, che è stata indicata come termine della prima fase del Piano stesso:

- il 30 dicembre 2015, l'Ente Parco ha inviato le proprie comunicazioni formali di recesso dalle due Società consortili di gestione dei G.A.L. "Garfagnana" e "Lunigiana";
- il rappresentante dell'Ente parco nell'assemblea dei soci dell'Antro del Corchia S.r.l. e gli altri due soci pubblici (comune di Stazzema e comune di Forte dei Marmi) hanno autorizzato il Presidente della società a conferire formale incarico per la stima valutativa del capitale economico posseduto, sia per affrontare la grave situazione debitoria, sia per procedere alla cessione delle quote; il Presidente ha poi proceduto in tal senso inviando, nel 2019, gli esiti riservati della perizia.

Circa l'Antro del Corchia con comunicazione protocollo n. 1952 del 28 giugno 2018, preso atto che gli accordi con i soci pubblici (Comune di Stazzema e Comune di Forte dei Marmi) non erano stati risolutivi e non avevano portato agli esiti pianificati, si informava della volontà di concludere unilateralmente la procedura di alienazione, così come previsto dall'articolo 5 dello Statuto, concedendo agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione rispetto alla proposta del socio alienante, 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso inutilmente il termine per esercitare il diritto di prelazione, questo Ente Parco, ha provveduto, con procedura ad evidenza pubblica e bando pubblicato dal 7 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019, ad attivare la vendita delle quote, in due distinti lotti con un valore a base d'asta rispettivamente di € 19.000,00 per la Società Antro del Corchia srl e di € 10.250,00 per il GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader.

La procedura ad evidenza pubblica è andata deserta e si è quindi conclusa senza alienazione. Erano stato valutati ulteriori interventi quali:

- la ripetizione della proposta di vendita in tempi non coincidenti con le festività di fine anno e con forme di pubblicizzazione più efficaci;
- ulteriori modalità di coordinamento tra i soci pubblici, anche ricorrendo a strumenti formali come la conferenza di servizi;
- procedere, ricorrendone i presupposti ed a seguito di formale deliberazione in tal senso del Consiglio direttivo, ad una cessione a titolo gratuito.

La valutazione non ha portato a risultati apprezzabili.

Le procedure di recesso dal GAL "Garfagnana" sono state portate a termine, con esito positivo, a seguito di nota protocollo 5158 del 30 dicembre 2015. La società ha dichiarato fallimento ed è tutt'ora in stato di liquidazione.

La procedura di recesso dal GAL "Lunigiana" è stata avviata con nota protocollo 5157 del 30 dicembre 2015.

La liquidazione della quota per intero importo era stata impedita dalla circostanza che l'Ente Parco non aveva provveduto alla corresponsione della quota societaria dovuta prima del recesso, per € 2.347,29. In adempimento alla determinazione dirigenziale dell'U.O. Affari contabili e personale n. 40 del 18 giugno 2019, sottoscritta dal Rag. Marco Comparini e pubblicata il 18 dicembre 2019, il pagamento è stato disposto e, con nota protocollo n. 4595 del 19 dicembre 2019, è stata nuovamente sollecitata la liquidazione della quota per intero, comunicando che, in mancanza, avremmo provveduto senza indugio ad investire l'Avvocatura Regionale della trattazione della materia. Con nota protocollo 4766 del 14 dicembre 2020, tenuto conto della mancanza di riscontro, l'Ente Parco ha diffidato il GAL ad adempiere, prima di richiedere, come preannunciato nella precorsa corrispondenza, l'intervento dell'Avvocatura Regionale. Con nota 447/LEADER/2020, assunta al nostro protocollo con il numero 4805 del 16 dicembre 2020, il GAL "Lunigiana" ha comunicato che in data 23 marzo 2018, con atto del Consiglio di amministrazione n. 2, era stata deliberata l'accettazione del recesso e la restituzione della quota per € 7.902,71. Con la nota predetta si richiedeva di poter disporre di un congruo lasso di tempo per effettuare la restituzione del dovuto, ancora da erogare al 31 dicembre 2020. Nel corso del 2021 ci sono stati diversi tentativi di organizzare un incontro tra i Presidenti degli enti per affrontare e risolvere la questione ma questi incontri, anche ostacolati dai provvedimenti di distanziamento sociale per contrastare la pandemia, non si sono mai tenuti. Con nota protocollo n. 4229 del 4 novembre 2021, l'Ente Parco, visto il protrarsi nell'inadempimento, nell'intento di avviare la chiusura della liquidazione, ha proposto anziché il pagamento in unica soluzione, una dilazione in quattro rate, da erogarsi, comprensive di interessi, non più tardi del 22 novembre 2022, data nella quale cesserà la carica dell'attuale Presidente, Alberto Putamorsi. Nonostante l'indizione di una riunione per il 22 novembre 2021, che non poi avuto luogo, non ci sono stati ulteriori sviluppi pur a seguito della comunicazione che, in carenza di pagamento avremmo coinvolto l'Avvocatura regionale della Toscana. Nella citata nota l'Ente Parco aveva ribadito anche come il perdurare della situazione debitoria precludesse l'attivazione di qualsiasi altra forma di collaborazione, pur sussistendo comuni finalità di sviluppo del territorio di competenza dei due Enti. Con email del 30 dicembre 2021 il Presidente Roberto Galassi comunicava di aver richiesto al Presidente e Direttore di incontrarsi nei primi giorni del mese di gennaio 2022 per concordare le modalità e i termini di definizione del sospeso. Della dismissione, pur in carenza di liquidazione della quota, si darà conto nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2021.

Con nota del 29 giugno 2020, protocollo n. 2395, è stato formalizzato il recesso, ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile, anche nei confronti della Società Antro del Corchia a r.l. per la quale, pure il Comune di Forte dei Marmi aveva esercitato analogo diritto per la propria quota in data 22 marzo 2019 (così come risulta da nota del 2 gennaio 2020, nostro protocollo 21 del 3 gennaio 2020).

La società, non avendo presentato i bilanci degli ultimi esercizi, risultava inattiva; dal 1 marzo 2020 (a seguito di visura telematica presso la CCIAA di

Lucca) risulta svolgere attività di promozione turistica con codice Ateco di importanza primaria 79.90.19 e codici 82.99.99 e 91.04 di importanza secondaria. Da analogia visura del 2021 la società risultava invece attiva.

La partecipata, completamente pubblica, non è dotata di sito istituzionale nonostante l'Ente Parco abbia rappresentato più volte l'Amministratore unico l'importanza della trasparenza. Come già detto, sia l'Ente Parco (con nota del 29 giugno 2020) che il Comune di Forte dei Marmi (con nota del 22 marzo 2019) hanno esercitato il diritto di recesso e richiesto la liquidazione delle quote societarie. A seguito del recesso non c'è stata alcuna attività da parte della Società né una volta ricevuto il recesso, così come quello del Comune di Forte dei Marmi, c'è stata la decisione dell'Assemblea. Nel corso del 2019 le assemblee dei soci convocate dall'Amministratore unico, dott. Simone Tonlorenzi, per l'approvazione dei Bilanci - con la presenza di rappresentanti qualificati dell'Ente Parco - erano però andate deserte (Verbale del 31 gennaio 2020, assunto al protocollo con il numero 489 del 3 febbraio 2020). Nei primi mesi del 2020 l'Assemblea ha approvato i Bilanci d'esercizio 2016, 2017 e 2018: E' stata altresì valutata la messa in liquidazione della Società senza addivenire ad una decisione. Non disponendo però dei relativi verbali, pur avendoli richiesti ripetutamente, queste informazioni sono tratte da comunicazioni telefoniche con Tonlorenzi.

Dopo la presentazione del recesso da parte dell'Ente Parco l'Amministratore delegato ha continuato a convocare il Comune di Stazzema, l'Ente Parco ed il Comune di Forte dei Marmi. L'Ente ritiene il recesso atto unilaterale recettizio, che produce effetti dal momento in cui la società riceve la notizia della volontà del recedente; pertanto non ha preso parte alla successiva assemblea convocata per l'8 marzo 2021 per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019, per non vanificare il recesso medesimo. Con nota del 20 luglio 2021, l'Ente Parco ha richiesto all'Avvocatura della Regione Toscana un parere in ordine alle azioni da intraprendere per portare a termine la procedura di recesso nel termine allora stabilito del 31 dicembre 2021, a fronte dell'inerzia e della mancanza di atti conseguenti alla manifestazione di volontà di recedere dalla Società. L'Avvocatura, con nota del 3 agosto 2021, assunta a protocollo con il numero 2926 della stessa data, ha espresso il parere richiesto comunicando che, poiché l'Ente Parco non può esercitare i diritti di socio, la modalità per far valere il proprio diritto alla liquidazione è la citazione in giudizio, avanti al giudice ordinario, della società partecipata, con richiesta della liquidazione della quota e degli eventuali interessi di mora. A completamento si informa che lo stato di attuazione della dismissione era stata oggetto di scambio di corrispondenza con il MEF "Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche" a seguito di richiesta protocollo 22900 del 25 marzo 2021 e risposta dell'Ente, protocollo n. 1725 del 3 maggio 2021. La Società Antro del Corchia è completamente pubblica ed in Presidente non ha ancora espresso alcun orientamento su come procedere, ritenendo, in termini di opportunità, il suggerimento dell'Avvocatura l'ultima strada percorribile.

In data 9 novembre 2021 è stata indetta dal sottoscritto responsabile una riunione alla quale hanno preso parte il Sindaco del Comune di Stazzema ed un

funzionario del Comune di Forte dei Marmi. Lo scopo dell'incontro era quello di informare il socio e quello recedente del parere dell'Avvocatura e di spingere il Comune di Stazzema, l'unico socio rimasto con pieni poteri, all'azione. Da uno scambio di email con l'Amministratore delegato si è appreso che era intenzione dello stesso sottoporre ai soci lo scioglimento della società per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019. In data 6 dicembre 2021 l'amministratore delegato ha rimesso formali dimissioni convocando, per il 16 dicembre 2021, l'assemblea dei soci per la nomina del sostituto e per l'approvazione del bilancio 2019. Anche questa seduta è andata deserta.

Considerata la situazione, in occasione delle scritture di chiusura del bilancio d'esercizio 2019, si è provveduto ad accantonare nell'apposito fondo rischi per le partecipate sia € 19.000,00 per la quota della Società Antro del Corchia, sia € 4.925,00 per la quota del "Gal Garfagnana", in liquidazione.

<i>Ragione/denominazione sociale</i>	<i>Capitale sociale</i>	<i>% di partecipazione</i>	<i>Valore nominale delle quote</i>
Antro del Corchia s.r.l.	49.000,00	47,50	19.000,00
Garfagnana Ambiente Sviluppo s.c.r.l.	88.420,00	5,57	4.925,00
G.A.L. Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader s.c.r.l.	91.846,00	11,60	10.250,00

Si relaziona, infine, sulla partecipazione della Banca Popolare Etica S.c.a.r.l di Padova. Ad aprile 2021 è pervenuta a protocollo da Banca Etica la convocazione dell'assemblea dei soci 2021, per il 22 maggio. Un controllo contabile ha evidenziato come l'Ente Parco, dall'anno 2005, fosse proprietario di n. 30 azioni da € 51,64 ciascuna, per un valore nominale complessivo di € 1.549,20, della Banca Popolare Etica S.c.a.r.l di Padova, acquistate in attuazione di Deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2005, la cui partecipazione non era mai stata dichiarata né contabilizzata. Le azioni sono state rintracciate a seguito di ricerche condotte con gli istituti bancari che hanno svolto nel tempo le funzioni di Tesoriere, e sono state rintracciate in Banca Etica perché mai trasferite, così come da comunicazione dell'11 agosto 2021. Si è proceduto alla vendita al valore di € 59 ad azione, per un controvalore di € 1.770,00 accreditato con valuta 21 ottobre 2021.